REGOLAMENTO (UE) 2026/859 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2026

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ([1]), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 2,4-dinitrotoluene («2,4-DNT»), n. CAS 121-14-2, n. CE 204-450-0, è classificato come cancerogeno di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Il 2,4-DNT è stato inoltre identificato come sostanza estremamente preoccupante che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è stato aggiunto all'allegato XIV di tale regolamento. Per tale sostanza non è possibile fissare un livello derivato senza effetto («DNEL») e si tratta quindi di una sostanza cancerogena senza soglia. A norma dell'allegato XVII, voce 28, del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono limitati l'immissione sul mercato e l'uso del 2,4-DNT per la vendita al pubblico, come sostanza, come componente di altre sostanze o in una miscela, se la concentrazione di 2,4-DNT è pari o superiore allo 0,1 % in peso.

(2) Il 2,4-DNT è stato inserito nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 con una data di scadenza del 21 agosto 2015, specificata conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), di tale regolamento. Non sono pervenute domande di autorizzazione per l'uso del 2,4-DNT come sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o per l'incorporazione della sostanza in articoli, il che implica che la sostanza non è utilizzata nell'Unione, neppure nella produzione di articoli.

(3) Gli obblighi di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applicano agli articoli importati. Gli articoli contenenti 2,4-DNT, prodotti al di fuori dell'Unione e successivamente importati, sono pertanto reperibili sul mercato dell'Unione. Tali articoli rappresentano una potenziale fonte di esposizione al 2,4-DNT.

(4) Successivamente alla data di scadenza di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, per una sostanza elencata nell'allegato XIV di detto regolamento l'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») valuti se l'uso di tale sostanza in quanto componente di articoli presenti un rischio non adeguatamente controllato per la salute umana o per l'ambiente e, qualora l'Agenzia ritenga che il rischio non sia adeguatamente controllato, predisponga un fascicolo per una proposta di restrizione conforme alle prescrizioni dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 («fascicolo conforme all'allegato XV»).

(5) A seguito di una valutazione delle evidenze disponibili, conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'Agenzia ha ritenuto che vi siano usi del 2,4-DNT che possono comportare un rischio non adeguatamente controllato derivante dalla presenza di tale sostanza in articoli. Di conseguenza l'Agenzia ha predisposto un fascicolo conforme all'allegato XV ([3]), che è stato pubblicato il 24 giugno 2021.

([1]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.
([2]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
([3]) https://echa.europa.eu/documents/10162/e5a02292-b5bb-c228-8bf0-48f0c40e2fbe.